

Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A.

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it - mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

***PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2021-2023***

Approvato con Determina dell'Amministratore Unico n. 18 del 31.03.2021.

INDICE

<i>PREMESSA NORMATIVA</i>	4
<i>PREDISPOSIZIONE DEL PIANO</i>	7
<i>ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO</i>	9
<i>SEZIONE PRIMA</i>	10
<i>I. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</i>	10
1. Indicazione delle Linee Guida emanate dall'ANAC e PNA 2019	10
Il contesto esterno in cui opera la	11
2. Società	11
3. S.A.A.P.A. SpA: le caratteristiche della Società	14
4. Soggetti coinvolti e articolazione delle responsabilità sulla prevenzione della corruzione	17
<i>II. IL MODELLO DI GESTIONE DEI RISCHI</i>	20
5. Le aree di rischio e la mappatura dei processi	21
6. Individuazione dei rischi	22
7. Valutazione del rischio	23
<i>III. MISURE GENERALI</i>	23
• Codice di comportamento: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento).	24
• Formazione	24
• Rotazione ordinaria del personale	25
• Rotazione straordinaria	25
• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	26
• Inconferibilità ed incompatibilità incarichi dirigenziali o di Amministratore o di Revisore Contabile della Società (D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39)	26
• Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. "Pantouflage" o "Revolving Doors")	27

•	Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici	27
•	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. “Whistleblower”) - Misura di segnalazione e protezione.....	28
•	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	29
•	Misure ulteriori per la riduzione del rischio.....	30
IV.	MONITORAGGIO DEL PIANO	30
V.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	31
	SEZIONE SECONDA.....	32
VI.	LA TRASPARENZA.....	32
1.	Obiettivi strategici in materia di trasparenza	34
2.	Ruoli e responsabilità.....	35
3.	Obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni	36
4.	La trasparenza e la sezione del sito internet “Società trasparente”	37
5.	Accesso civico a dati e documenti	38
	Accesso civico semplice	40
	Accesso civico generalizzato	40
6.	Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di trasparenza	42
VII.	REPORTING E FLUSSI INFORMATIVI.....	43

PREMESSA NORMATIVA

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il legislatore ha inteso riformare profondamente l’intero apparato normativo che disciplina la pubblica amministrazione, con nuove misure preventive e nuove misure repressive.

In ordine alle misure preventive, la citata legge si pone l’obiettivo di prevenire la corruzione all’interno delle pubbliche amministrazioni e degli enti dalle medesime controllate, intervenendo sulla disciplina dei codici etici e di condotta, delle incompatibilità, della responsabilità disciplinare, della formazione, sul livello di trasparenza dell’azione amministrativa e dei controlli interni.

La Legge n. 190/2012 (unitamente ai Decreti da essa richiamati: D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e D.Lgs. 39/2013 n materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi) ha dunque definito un sistema il cui obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione mediante l’attuazione, in particolare, di presidi da porre in essere in via preventiva sul presupposto secondo il quale la corruzione è un fenomeno favorito dalla mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa e dall’esercizio incontrollato di poteri discrezionali.

La richiamata legge fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione” (c.d. “maladministration”).

In tale ambito vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il concetto di “corruzione” così come definito nel P.N.A. ha dunque un’accezione più ampia rispetto a quanto previsto dalla normativa penalistica, comprendendo tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.

Il d.lgs. 97/2016 «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

Il predetto decreto legislativo del 2016 ha apportato importanti aggiornamenti del quadro normativo di riferimento. In particolare, le più importanti novità introdotte sono di seguito riportate:

➤ *Prevenzione della corruzione*

- Definizione della natura, dei contenuti e del procedimento di approvazione del PNA;
- Specifica sui contenuti dei PTPC secondo l'art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012;
- Consolidamento del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- Previsione di un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- Previsione di un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e nell'attuazione dei PTPC;
- Previsione di un maggior coinvolgimento degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) nella formazione e nell'attuazione dei PTPC.

➤ *Tutela della trasparenza:*

- Nuova delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina: l'art. 2- bis del D.lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.lgs. n. 97/2016, evidenzia tre macro categorie di soggetti interessati:
 1. Pubbliche amministrazioni;
 2. Soggetti quali:
 - a. enti pubblici economici ed ordini professionali;
 - b. società in controllo pubblico;
 - c. associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da

pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

3. Soggetti quali:

- a. società a partecipazione pubblica;
 - b. associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
- Revisione degli obblighi di pubblicazione relativi alla sezione "Amministrazione trasparente", presente nei siti istituzionali degli enti interessati dalla disciplina;
 - Definizione di un nuovo diritto di "accesso civico", esteso anche a tutti i dati e ai documenti che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;
 - Unione, in un solo documento, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità;
 - Previsione di attenuazioni delle conseguenze disciplinari per omesso controllo da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso in cui provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare, e le relative modalità, e di aver vigilato sull'osservanza del piano.

Si segnalano, inoltre:

- le "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici" adottate con Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 al fine di meglio precisare le modalità di applicazione dei dettami normativi in materia per i soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione in senso stretto;
- la Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di pubblicazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021, finalizzato ad agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni contenute nel PNA. Con tale documento l'ANAC ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

Il presente documento rappresenta il quarto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie) Ente di diritto privato a controllo pubblico, aggiornato alla data del 31 marzo 2021.

In tale contesto, non può sottacersi che la Società, nel corso del 2020, ha dovuto affrontare, come molte altre strutture coinvolte e impegnate nell'emergenza sanitaria, il forte e condizionante impatto che la pandemia da Covid-19 (tutt'ora in corso) ha provocato, anche sulla gestione generale delle attività di carattere amministrativo. Si è comunque perseguita l'applicazione dei protocolli di prevenzione della corruzione già individuati nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge. Per quanto concerne, l'adozione di un metodo qualitativo nella stima dell'esposizione al rischio di corruzione in applicazione delle *"Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"* contenute nell'Allegato 1 al P.N.A. 2019, questo sarà attuato dalla Società sulla base del principio metodologico di gradualità richiamato dallo stesso P.N.A. 2019, nel corso di uno specifico progetto da attuarsi entro il 2021.

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

Conformemente alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, nonché delle indicazioni contenute nelle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di SAAPA SpA è stato inteso quale strumento attraverso cui la Società conduce e formalizza un "processo"- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - finalizzato a formulare una strategia di prevenzione dei possibili fenomeni corruttivi.

Nel documento si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che è consistita nell'esaminare l'organizzazione della Società, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo nell'accezione più ampia sopra richiamata. Tale attività ha comportato la ricostruzione e l'analisi del sistema dei processi organizzativi, con conseguente attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Il documento si sostanzia pertanto in un programma strategico ed operativo di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici associati ai processi organizzativi posti in essere dalla Società, delle misure da implementare per la loro prevenzione in relazione al relativo livello di pericolosità.

Alla luce del combinato disposto della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, così come modificati dal D.Lgs. 97/2016, nonché della Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 la Società si è attivata al fine di:

- nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- adottare un Piano triennale di prevenzione della corruzione o, in alternativa, Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza ad essa applicabili in ragione del criterio della “compatibilità” definito nell’allegato alla predetta Determinazione ANAC;
- assolvere agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’ANAC delle misure adottate.

Nella predisposizione del Piano devono considerarsi i seguenti contenuti minimi:

- Individuazione e valutazione dei rischi di corruzione;
- Codice di Comportamento;
- Formazione;
- Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria;
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
- Misure ulteriori per la riduzione del rischio.
- Monitoraggio.

In particolare, in merito a:

- nomina Responsabile di prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT);
- individuazione di un Codice di comportamento: esiste e viene applicato;

- creazione di un'autonoma sezione Amministrazione/Società trasparente sul sito: S.A.A.P.A. ha ottemperato a questo impegno creando una sezione apposita che tiene costantemente aggiornata;
- adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (ex d.lgs. 231/2001);
- adozione e relativa pubblicazione di misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto di accesso, ex art. 5 D. Lgs. 33/2013: si è provveduto e i documenti sono pubblicati sul sito;
- pubblicazione della relazione del RPCT: nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicate le relazioni riferite al 2017, 2018, 2019 e 2020.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023 di S.A.A.P.A. S.p.A si articola nei seguenti obiettivi e finalità con l'obiettivo di individuare le misure atte a prevenire i possibili episodi corruttivi all'interno della Società, identificando i soggetti dell'attività di prevenzione, a cui spetterà il compito di monitorare i processi a rischio di eventuali comportamenti illeciti mediante il coinvolgimento dei singoli Responsabili/Referenti.

Il presente documento garantisce inoltre il raccordo tra le finalità della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza. Infatti la trasparenza viene individuata quale strumento principale per la prevenzione della corruzione, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di fornire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo corretto delle risorse pubbliche. Il PTPC e il PTTI (Programma Triennale Trasparenza e Integrità) vengono uniti in un unico piano denominati PTPCT, in un'ottica di reale integrazione del processo di prevenzione, gli obblighi e le azioni relative alla trasparenza sono riportate, secondo legge nella sezione seconda del presente Piano.

ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO

Il Piano della prevenzione della corruzione ha validità temporale di tre anni e viene aggiornato con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno¹, con riferimento al triennio successivo a scorrimento.

¹ O entro il diverso termine che dovesse essere indicato dall'ANAC. Per l'anno 2021 il termine è stato fissato – a seguito di proroga - al 31 marzo 2021.

Trattandosi di uno strumento di programmazione viene modificato in relazione ai risultati conseguiti, alle criticità riscontrate nell'anno precedente, alle normative che intervengono sulla materia, all'emersione di nuovi rischi e alle modifiche organizzative.

Il PNA prevede altresì delle forme di consultazione nel processo di aggiornamento del Piano, con il coinvolgimento dei portatori di interesse (c.d. stakeholder) interni ed esterni. A tal fine, è intenzione della Società organizzare il proprio sito in modo da poter predisporre e pubblicare, per le prossime attività di aggiornamento, un apposito avviso per acquisire proposte e suggerimenti per i contenuti di aggiornamento del Piano.

Il Piano, così come i suoi aggiornamenti, è adottato con determina dell'Amministratore Unico della Società a cui statutariamente compete l'attività di gestione e di rappresentanza della Società, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Viene pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione", secondo le indicazioni dell'ANAC.

SEZIONE PRIMA

I. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Indicazione delle Linee Guida emanate dall'ANAC² e PNA 2019

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e

² "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 ed avviso pubblicato in GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017.

contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA 2016, ai principi e alle linee guida UNI ISO 37001:2016.

Inoltre, il PNA 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019), prevede che la Società acquisisca le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia della propria organizzazione (contesto interno).

2. Il contesto esterno in cui opera la Società

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

La disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni o interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale (PNA 2019 – Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 – allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Nella prima metà dell'anno 2020 il quadro economico e sociale si è presentato incerto e complesso, in conseguenza sia del rallentamento congiunturale che si è verificato nel corso del 2019 sia a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal COVID 19 e delle conseguenti misure di contenimento adottate. Le misure hanno provocato una recessione globale, che nel mondo non ha precedenti per ampiezza e diffusione e rispetto alla quale non è agevole fare previsioni di ripresa. Questa circostanza ha, come ben noto, avuto un forte impatto sulle attività di realtà simili a quelle della Società anche con riferimento alle misure da adottare ai fini del contenimento del contagio al loro interno.

Peraltro, si registra a livello generale una riduzione della popolazione con aumento della sua età media. Il numero delle nascite è in costante diminuzione e, a fronte della crisi economica in atto, tale diminuzione investe non soltanto la popolazione italiana ma anche quella straniera che arriva da oltre confine che non è più sufficiente a compensare il trend.

Questo è quanto emerge dal censimento dell'Istat secondo cui l'età media nella regione è di 46,8 anni contro i 45,2 dell'Italia che è già di per sé uno dei Paesi più "vecchi" del mondo, una tendenza, che la popolazione attiva a generare, attraverso il lavoro, quella ricchezza che poi viene redistribuita in servizi ai più fragili e non solo.

Gli abitanti piemontesi alla fine del 2020 sono 4.311.217, con una riduzione di 17.348 rispetto all'anno precedente e di 52.699 a confronto con il 2011. Rispetto a dieci anni or sono, i residenti diminuiscono in tutte le province, ma la contrazione è stata maggiore a Biella e Vercelli.

Più della metà dei residenti è concentrato nella provincia di Torino, dove la densità abitativa nell'arco di otto anni ha subito una contrazione, passando da 329,25 a 326,79 abitanti per chilometro quadrato.

Inoltre, esaminando la Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (nella sua ultima disponibile) per quanto possa rilevare per la realtà della Società, si riporta quanto segue:

“La complessa situazione legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisce uno scenario di indubbio interesse per la criminalità organizzata che, nel tempo, ha evidenziato grandi capacità di adattamento ai mutamenti del contesto socio-economico, al fine di cogliere nuove opportunità “di investimento” delle notevoli risorse finanziarie di cui dispone, derivanti dai tradizionali traffici illeciti. In linea generale, si può affermare che le organizzazioni criminali tendano a consolidare la sfera di influenza e di controllo mafioso nei settori economici di interesse (a titolo esemplificativo filiera agroalimentare, approvvigionamento dispositivi medici e di protezione individuale, servizi cimiteriali) e che, inoltre, mirino a rafforzare il welfare mafioso per ampliare la base di consenso sociale....omissis....Nello specifico, viene rivolta grande attenzione ai comparti

economici che non hanno mai interrotto la propria operatività nella fase emergenziale legata alla pandemia, come la filiera agro-alimentare, il settore dell’approvvigionamento di farmaci e di materiale medico-sanitario, il trasporto su gomma, le imprese di pulizia, di sanificazione e di smaltimento di rifiuti....omissis...Un ulteriore settore di interesse per i sodalizi mafiosi, in particolare in questo momento storico, è rappresentato dai flussi di denaro pubblici (che saranno assicurati dallo Stato italiano e dall’Unione Europea) destinati a rilanciare l’economia che potrebbero risultare molto appetibili da parte delle mafie. Le matrici criminali probabilmente tenteranno di acquisirne la disponibilità ricorrendo anche a pratiche corruttive o a modalità di condizionamento dei processi decisionali nell’ambito dell’iter di aggiudicazione degli appalti pubblici....omissis...Nello specifico, gli investimenti pubblici che saranno erogati per la realizzazione di infrastrutture e altre opere pubbliche oppure per il potenziamento, a titolo esemplificativo, del sistema sanitario nazionale potrebbero essere oggetto di interesse da parte dei sodalizi criminali per rafforzare la propria presenza in settori in cui si sono già inseriti da tempo, come quello del ciclo del cemento o nei quali sono comparsi più di recente, come quello della fornitura di beni e servizi per le cure mediche.”

Quanto ai settori più a rischio si riporta la seguente tabella:

I settori più a rischio: lavori pubblici, sanità e urbanistica Settori della pubblica Amministrazione percepiti a più alto rischio dai cittadini		
70% LAVORI PUBBLICI 	53% SANITA' 	48% URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 
37% FONDI EUROPEI 	30% EDILIZIA PRIVATA 	16% AMBIENTE 
ALTRI SETTORI CON % INFERIORI: Commercio 11%; Sociale 8%, Formazione 7%; Turismo 4%; Cultura 3%; Nessuno di questi 1%; Non saprei 12%		

I DATI RIPORTANTI NEI GRAFICI SOPRA RIPRODOTTI SONO STATI PRESENTATI DAL PROF. ENZO RISSO NEL CORSO DELLA GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2019 E SONO TRATTI DAL PTPCT DELLA REGIONE PIEMONTE

Le descrizioni sopra esposte portano, quindi, a configurare l’operatività della Società, nel contesto sopra delineato.

3. S.A.A.P.A. SpA: le caratteristiche della Società

La Giunta Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 20-10663 del 02.02.2009 ha approvato, ai sensi dell'articolo 9 bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., il progetto di sperimentazione gestionale presentato dalle Aziende sanitarie Locali TO4 e TO2 (ora ASL Città di Torino) per la gestione sia a fini sanitari che socio-sanitari e tramite la società mista a capitale pubblico e privato (SAAPA - Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie) della struttura denominata Hôpital du Piemont (ora Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese") destinata ad ospitare attività territoriali, residenziali e di ricovero in regime di post - acuzie nel comune di Settimo Torinese per soddisfare il fabbisogno del bacino d'utenza dell'area territoriale delle citate Aziende Sanitarie. Nell'ottica di valorizzare l'aderenza alle procedure pubbliche, va rilevato che, nel giugno 2018, la Commissione di Vigilanza ASL Cuneo1 ha concluso l'attività istruttoria relativa all'autorizzazione al funzionamento della struttura con valore di accreditamento tra i presidi ospedalieri regionali.

Attualmente l'attività di SAAPA continua ad articolarsi nei servizi di:

- Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Lungodegenza;
- Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria.

La Sperimentazione Gestionale è un modello innovativo di management delle attività sanitarie pubbliche, regolato dalla legge di riforma sanitaria (art. 9 bis D.Lgs 502/92), che si propone di introdurre la dualità dell'assistenza in un'ottica di efficacia e di efficienza organizzativa, clinica e assistenziale.

Lo strumento principale individuate dalla legge per realizzare l'obiettivo di efficienza è quello di coinvolgere nel programma di sperimentazione il cosiddetto terzo settore (imprese senza scopo di lucro che operano nel campo sociale).

La S.A.A.P.A. S.p.A. è formata da Soci pubblici in larga maggioranza, e precisamente:

- Asl Torino 4: portatore di n. 14.603.256 azioni del valore nominale di € 46.411,70 (quarantaseimilaquattrocentoundici/70) e per una quota di partecipazione pari al 34% del capitale sociale.
- Asl Città di Torino: portatore di n. 7.731.136 azioni del valore nominale di € 24.570,90 (ventiquattromilacinquecentosettanta/90) e per una quota di partecipazione pari al 18% del capitale sociale.

- Città di Settimo Torinese: portatore di n. 13.520.040 azioni del valore nominale di € 33.549,07 (trentatremilacinquecentoquarantanove/07) per una quota di partecipazione pari al 31,48% del capitale sociale.
- Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l.: portatore di n. 9.450 azioni del valore nominale di € 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00) e per una quota di partecipazione pari al 0.02% del capitale sociale.

I soci privati sono previgenti all'acquisto del ramo di azienda da parte pubblica a seguito della disposizione contenuta all'art. 24 della legge regionale 12/2008 e successiva deliberazione della Giunta Regionale 20-10663 del 2 febbraio 2009 con la quale si autorizzava, ai sensi della normativa citata, le Aziende sanitarie locali TO2 e TO4 alla realizzazione del progetto di sperimentazione gestionale presentato per la gestione, sia a fini sanitari che socio-sanitari, della struttura sita in Settimo Torinese.

I soci privati sono:

- Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati: portatore di n. 6.657.370 azioni del valore nominale di € 21.158,28 (ventunomilacentocinquantotto/28) per una quota di partecipazione pari al 15,50% del capitale sociale.
- Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati di Produzione e Lavoro: portatore di n. 429.508 azioni del valore nominale di € 1.365,05 (milletrecentosessantacinque/05) per una quota di partecipazione pari al 1,00% del capitale sociale.

La Società SAAPA ha sede legale presso l'Ospedale Civico Città di Settimo Torinese ubicato in via Santa Cristina 3. Partita IVA 08507160011 - Codice Fiscale 08507160011.

Attualmente SAAPA S.p.A. ha a disposizione n. 235 posti letto con un tasso di occupazione previsto dalla Regione Piemonte pari all'85% così suddivisi:

- 59 pl RRF (Recupero e Riabilitazione Funzionale)
- 82 pl LD (Lungo Degenza)
- 94 pl CAVS (Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria).

DIREZIONE

- Amministratore Unico
- Direttore Sanitario
- Direttore Amministrativo

- Direttore e coordinatore Assistenziale (dipendente della Cooperativa Frassati Onlus)

SERVIZI AMMINISTRATIVI

- n. 1 Coordinatore
- n. 3 collaboratori amministrativi
- totale n. 4 dipendenti diretti
- n. 1 consulente amministrativo

SERVIZI INFORMATICI E ALTRI SERVIZI

- n. 1 consulente informatico in contratto con la Cooperativa P. G. Frassati Onlus, fornitore dei servizi assistenziali e dei servizi ausiliari e di supporto all'attività amministrativa
- n. 1 addetto magazzino in contratto con la Cooperativa P. G. Frassati Onlus, fornitore dei servizi assistenziali e dei servizi ausiliari e di supporto all'attività amministrativa

PERSONALE MEDICO

- 3 Responsabili di reparto (RRF, CAVS, LD) 14 medici dipendenti diretti
- 4 medici esterni a contratto a supporto della attività

Nel mese di luglio del 2020, la Direzione della Società è stata affidata, dall'Assemblea dei Soci, ad un nuovo Amministratore Unico, il Dott. Alessandro Rossi e, sotto la sua guida, sono stati rivalutati gli assetti aziendali che hanno visto, in primis, la nomina di un nuovo Collegio Sindacale, avvenuta attraverso una pubblica manifestazione di interesse e che si è conclusa con la nomina di tre membri effettivi e di due membri supplenti.

Alla nomina del Collegio Sindacale, è seguita una seconda manifestazione di interesse volta ad individuare la figura del Revisore Legale.

Inoltre, sempre nell'ottica di garantire l'applicazione dei corretti modelli amministrativi previsti dal D. Lgs. 231/2001, si è poi proceduto con la manifestazione di interesse per individuare un nuovo Organismo di Vigilanza. L'Amministratore Unico ha nominato un nuovo Organismo di Vigilanza e l'Assemblea dei Soci ne ha preso atto. L'Organismo, che è composto da un Presidente e due membri effettivi e che, insediandosi negli ultimi giorni del 2020, ha provveduto ad avviare le attività relative all'elaborazione del Modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo sopracitato. Tutti gli atti relativi alle procedure sono pubblicati sul sito online www.ospedalesettimo.it.

A livello contabile-amministrativo, si è cercato di continuare a garantire uniformità e standardizzazione delle tempistiche di pagamento, impegno nell'adozione di procedure sistematizzate e scrupoloso rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche.

In ambito di trasparenza informativa, si è provveduto ad ampliare il novero delle informazioni fornite nella sezione Trasparenza pubblicata sul sito online www.ospedalesettime.it

4. Soggetti coinvolti e articolazione delle responsabilità sulla prevenzione della corruzione

Di seguito si riportano i soggetti che, nell'ambito di SAAPA, sono coinvolti e concorrono alla prevenzione della corruzione ed i relativi compiti, funzioni e responsabilità:

- **Organi di amministrazione (Amministratore Unico).**

L'Amministratore Unico individua e nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adotta, su proposta del RPCT, il Piano di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti.

L'Amministratore Unico approva gli atti di indirizzo di carattere generale, le decisioni organizzative della Società direttamente, o indirettamente, finalizzati ad assicurare il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione nella Società e promuoverne la attuazione, la diffusione e il rispetto negli interessi aziendali.

- **il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):**

nel corso del 2020 il precedente RPCT ha rassegnato le proprie dimissioni da ogni incarico all'interno della Società non appartenendo più al suo organico. A motivo di tale circostanza il nuovo Amministratore Unico ha assunto provvisoriamente l'incarico di RPCT dandone comunicazione all'ANAC.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono attribuiti prioritariamente i seguenti compiti:

- predisporre – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – le Misure integrative e le sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione (curandone quindi i relativi aggiornamenti);

- segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV (OdV nel caso di specie) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- verificare l'efficace attuazione delle Misure, la loro idoneità e propone modifiche delle stesse quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica (ove ve ne siano i presupposti) l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione in collaborazione con la Direzione, con l'Amministratore Unico, con i Responsabili/Referenti delle strutture organizzative a più elevato rischio di corruzione del personale da inserire in percorsi di formazione sui temi della legalità e dell'etica e temi dell'anticorruzione (comma 9 dell'art. 1 dello L. 190/2012);
- redigere la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (L'art. 43, d.lgs. 33/2013);
- decidere con provvedimento motivato sulle richieste di riesame nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di legge; nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina (art. 43, co. 5 del d.lgs. 33/2013);
- curare la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

I compiti identificati di fatto si inseriscono nella più specifica attività di gestione del rischio di corruzione.

Il suo nominativo viene pubblicato sul sito, nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione.

- **Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo e ai Responsabili dei servizi sanitari e assistenziali in cui è articolata l'attività di SAAPA SpA**

Alle predette figure competono le responsabilità nel rispetto delle misure indicate nel presente piano, di informare il responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'autorità giudiziaria, interessata al processo di gestione del rischio, di formulare proposte di azioni di miglioramento da intraprendere per la prevenzione della corruzione, di presidiare l'osservanza del Codice e di segnalare eventuali violazioni e di adottare specifiche misure gestionali coerentemente con gli obiettivi e le priorità del presente piano.

- **Collegio dei Sindaci e Revisore Contabile**

Alle citate funzioni competono i controlli amministrativi, contabili e legali previsti dalla disciplina civilistica e dallo Statuto della Società;

- **Dipendenti di SAAPA**

I dipendenti della Società, anche ai sensi del Codice di Comportamento, sono chiamati a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel PTPCT, a segnalare ai Responsabili apicali le situazioni di illecito ed a comunicare potenziali casi di conflitto di interessi.

- **Dipendenti della Cooperativa Frassati**

I dipendenti della Cooperativa Frassati che, per contratto, svolgono le funzioni assistenziali e ausiliarie sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPC e a segnalare le situazioni di illecito.

- **I collaboratori a qualsiasi titolo della Società**

I collaboratori della Società osservano le misure contenute nel Piano per quanto applicabili e segnalano le situazioni di illecito.

II. IL MODELLO DI GESTIONE DEI RISCHI

Il PTPCT di SAAPA è stato impostato nel 2017 e successivamente aggiornato, tenendo conto delle indicazioni operative contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione e relativi allegati emanati dall'ANAC nel corso del tempo, nonché delle Determine ANAC applicabili (es. Determinazione n. 1134 del 8/11/2017).

In tal senso, il documento, che ha finalità programmatiche e gestionali, è stato predisposto a seguito di un percorso di ricognizione organizzativa finalizzato a:

- autorizzare le attività svolte nell'ambito della Società;
- ricondurre i processi operativi svolti nelle diverse aree di servizi in cui si articola l'attività di SAAPA SpA a specifiche aree di rischio, in parte ricavabili dalla L. 190/2012 e dalle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, in parte definite in base alle caratteristiche operative della Società;
- individuare le possibili categorie e tipologie di rischio delle aree di attività e dei processi operativi rilevati;
- associare ai singoli processi individuati a seguito della ricognizione organizzativa, le categorie di rischio potenzialmente riscontrabili;
- selezionare i processi con indice di rischio più elevato al fine di individuare e programmare le misure di prevenzione ritenute più efficaci, nonché sostenibili dal punto di vista organizzativo e finanziario.

Il percorso sopra rappresentato, è stato avviato e mantenuto aggiornato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con la partecipazione attiva dei Responsabili dei servizi sanitari e assistenziali in cui è articolata l'attività di SAAPA SpA.

Dopo una sintetica rappresentazione delle caratteristiche organizzative ed operative della Società, nelle sezioni che seguono e negli allegati richiamati, si presentano i passaggi compiuti ed i risultati conseguiti in termini di misure prioritarie da adottare per la prevenzione del rischio di manifestazione di fenomeni corruttivi.

5. Le aree di rischio e la mappatura dei processi.

L'analisi dell'attività svolta e dei processi operati ha tenuto conto delle indicazioni dell'ANAC, che specifica che le società sono tenute ad effettuare *“un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali”*.

La successiva deliberazione ANAC n° 12 del 28 ottobre 2015, viste la specificità e le caratteristiche del Servizio Sanitario Nazionale, ove il concetto di rischio è prevalentemente correlato agli effetti prodotti da errori che si manifestano nel processo clinico assistenziale, ha individuato particolari aree, c.d. aree di rischio generali e precisamente:

- a) appalti e contratti;
- b) incarichi e nomine;
- c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- d) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- e) affari legali e contenzioso;
- f) gestione delle risorse umane;

a cui si aggiungono quelle già precedentemente individuate dalla legge ovvero:

- g) Autorizzazione o Concessione di processi finalizzati all'ottenimento di sistemi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- h) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati finalizzati all'adozione di procedure ampliabili della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Da un'analisi dell'attività di SAAPA SpA, che si sostanzia nell'erogazione di servizi socio - sanitari e assistenziali in regime di post acuzie, seguendo il progetto di sperimentazione gestionale approvato dalla Regione Piemonte, pur recependo e tenendo conto delle indicazioni sopra richiamate, e in considerazione di quanto già definito nei PTPC delle ASL di riferimento, si è scelto di individuare le seguenti aree di rischio rappresentative della concreta realtà operativa di SAAPA:

- a) appalti e contratti,

- b) incarichi e consulenze,
- c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio,
- d) affari legali e contenzioso,
- e) gestione delle risorse umane,
- f) servizi tecnici e ausiliari,
- g) attività libero professionale e liste di attesa,
- h) rapporti contrattuali con i soci,
- i) accettazioni e dimissioni pazienti,
- j) attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero,
- k) relazioni con il pubblico e comunicazione,
- l) gestione rischi dei lavoratori dipendenti.

Le suddette aree di rischio sono state distinte per grado di rischio dei processi organizzativi da parte sottoposta all'analisi nell'ambito della predisposizione del PTPCT di SAAPA, su cui è stata sviluppata la valutazione del rischio funzionale alla definizione delle misure di prevenzione.

Per quanto riguarda il 2021, SA.A.P.A. Spa fa riferimento alla mappatura e valutazione di rischio già delineata in allegato alle versioni precedenti del piano. Tuttavia nel corso del 2021 verrà avviato un progetto di revisione della stessa, così come della metodologia utilizzata per le valutazioni di rischio, per come di seguito esposto.

6. Individuazione dei rischi

Per ogni area è stata individuata un'elencazione di possibili rischi di fenomeni corruttivi associabili ai singoli processi organizzativi ricadenti nella stessa; è stata quindi effettuata associazione di tali rischi rispetto ai diversi processi censiti, al fine di supportare l'attività di valutazione; nel presente piano, l'articolazione dei rischi è stata effettuata seguendo un approccio sinottico; il progressivo affinarsi degli strumenti e delle tecniche per contrastare la corruzione potrà ampliare le tipologie di rischio, prevedendo una suddivisione di maggior dettaglio dei rischi censiti.

La tabella 1 esplicita la mappatura dei processi per ciascuna area e dei relativi possibili rischi.

7. Valutazione del rischio

Per rischio si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale della Società SAAPA, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per la ponderazione dell'indice di rischio dei processi individuati, si è nuovamente seguita la metodologia suggerita dall'allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione prevedendo un punteggio su scala 0 - 5 alla probabilità di manifestazione di fenomeni corruttivi e all'impatto che l'effettivo manifestarsi di un fenomeno corruttivo può determinare.

Nella tabella 2 allegata al presente Piano, anche a seguito di una specifica valutazione fatta con i Responsabili delle diverse attività caratteristiche di SAAPA, per ciascun processo individuato è associato uno specifico punteggio (indice complessivo di rischio) risultante dal prodotto tra valutazione della probabilità e valutazione dell'impatto relativo (il cui valore può oscillare da 0 a 25).

Tuttavia, in applicazione del principio metodologico di gradualità, espresso nel P.N.A. 2019, e anche tenuto conto delle peculiarità organizzative caratterizzanti (almeno) gli anni 2020-2021 a causa dell'emergenza epidemica da Covid-19 tuttora in corso, l'applicazione delle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" contenute nell'Allegato 1 al P.N.A. 2019 e, in particolare, l'adozione di un metodo qualitativo nella stima dell'esposizione al rischio, saranno attuati dalla Società con gradualità, con un approccio di miglioramento progressivo e continuativo.

In ogni caso, tale parametro di valutazione del rischio sarà soggetto a revisione nel corso del 2021 al fine di allineare quelli attuali e le connesse valutazioni alle più recenti indicazioni dell'ANAC.

III. MISURE GENERALI

Oltre a quelle specifiche, le principali misure generali che occorre attivare sono:

- **Codice di comportamento:** Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento).

Il Piano di Prevenzione della Corruzione prevede, ai sensi del comma 44 art. 1 della Legge 190/2012, l'adozione di un Codice di Comportamento dei dipendenti che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62.

Le Linee guida dell'ANAC prevedono che le società integrino il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottino un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

Nel Codice sono richiamati i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché il divieto di favorire con la propria condotta, il conferimento di benefici personali in relazione alle funzioni espletate.

S.A.A.P.A. è dotata di un Codice di Comportamento che sarà oggetto di revisione insieme al Codice Etico ex D. Lgs. 231/2001 nell'ambito del progetto di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel corso del 2021.

- **Formazione**

La formazione riveste un'importanza rilevante nell'ambito dell'azione di prevenzione della corruzione. La Società SAAPA già dispone di un proprio piano formativo adottato in relazione alle procedure di accreditamento in corso della struttura Ospedale Civico della Città di Settimo Torinese. Nell'ambito di tale programma formativo, nel corso del 2021, ci si impegnerà particolarmente nella direzione di dare maggiore impulso ad approfondimenti su tematiche legate all'anticorruzione e alla trasparenza.

La formazione programmata prevede inoltre l'approfondimento delle discipline in materia di responsabilità dei procedimenti amministrativi, delle norme penali relative ai reati contro la pubblica amministrazione, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Società a controllo pubblico.

Per il triennio 2021-2023 si intende programmare percorsi di formazione mirati e specifici, diretti al personale operante nelle aree più a rischio, con l'obiettivo di definire le responsabilità e le procedure da attivare per evitare il verificarsi di episodi corruttivi.

- **Rotazione ordinaria del personale.**

In linea generale la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura certamente rilevante fra gli strumenti di prevenzione dei fenomeni di tipo corruttivo.

Tuttavia per la realtà operativa di SAAPA, visto il ristretto numero di personale diretto e l'alta specializzazione del personale sanitario, non risulta possibile attuare questa misura.

È invece attuata, anche nell'ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e compatibilmente con le dimensioni della struttura organizzativa, un'altra misura efficace - come suggerito anche dalle Linee Guida ANAC - ossia la distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") qui attuata attraverso la presenza di più posizioni interne o in service alla Società nei processi sensibili della stessa.

Nell'ambito dei rapporti contrattuali con la Cooperativa Frassati Onlus si continuerà a segnalare l'importanza della rotazione, qualora il profilo di rischio della specifica attività assistenziale lo motivi, in ragione dei profili professionali socio sanitari e infermieristici.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione nell'ambito del monitoraggio.

- **Rotazione straordinaria**

Le attuali disposizioni di legge (Linee Guida ANAC sulla rotazione straordinaria del personale – Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019), prevedono l'obbligo per i dirigenti pubblici di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L'ANAC ha già chiarito, nel PNA 2016, la differenza e i rapporti tra l'istituto della rotazione del personale c.d. ordinaria introdotto come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, e l'istituto della rotazione c.d. "straordinaria" previsto dall'art. 16, co. 1, lett. I-quater d.lgs. 165 del 2001.

La Società si impegna ad attuare quanto normativamente previsto al verificarsi dei presupposti per l'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ove compatibili in ragione della realtà organizzativa.

- **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

L'obbligo di evitare ogni possibile situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, è già ben definito dalla normativa generale.

Si tratta infatti di un'importante misura preventiva che si realizza principalmente mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o all'azione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione pubblica e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento e gli altri interessati e contro interessati.

Nella prospettiva della revisione del Codice di Comportamento del personale, si terrà presente per il dipendente l'obbligo di comunicare al proprio Responsabile le possibili situazioni di conflitto allo scopo di poterle valutare ed assumere le necessarie azioni preventive di astensione e/o sostituzione del personale coinvolto.

- **Inconferibilità ed incompatibilità incarichi dirigenziali o di Amministratore o di Revisore Contabile della Società (D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39)**

Il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 definisce i casi di "inconferibilità" degli incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni o esterni.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata e comporta la nullità dell'incarico conferito in violazione della relativa disciplina, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2013 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del decreto medesimo.

Per "incompatibilità" s'intende invece l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza ed entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento di altri incarichi e/o cariche incompatibili o lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, la causa dovrà essere rimossa entro 15 giorni mediante rinuncia ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro, in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro (art.19 D.Lgs. 39/2013).

In attuazione delle disposizioni di cui al Capo III (“Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni”) e Capo IV (“Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico”) del D. Lgs. 39/2013 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”) si continuerà ad impartire idonee disposizioni affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità e i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e, con scadenza annuale, nel corso del rapporto.

- **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. “*Pantouflage*” o “*Revolving Doors*”)**

La legge 190/2012 ha previsto una disciplina diretta a ridurre il rischio di situazioni di corruzione all’impiego del dipendente successivo alla cessazione dal rapporto di lavoro: il rischio deriva infatti dal fatto che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttando la sua posizione ed il suo potere all’interno dell’organizzazione pubblica per ottenere un lavoro presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

Allo scopo e ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, relativo alle misure per evitare potenziali conflitti di interesse e fenomeni di corruzione, con decorrenza dal 2018 si è provveduto, e parimenti si continuerà, ad adottare nei contratti stipulati direttamente con imprese e società private il modello “Patto di Integrità” in materia di contratti pubblici, nel quale si prevede di specificare la condizione soggettiva di non aver concluso rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti di SAAPA, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per il triennio successivo alla cessazione dal rapporto di lavoro. Inoltre nei contratti di assunzione del personale sarà inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti dei soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente stesso.

- **Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici**

Ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dall’art. 1, comma 46, della L. 190/2012), coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Trattasi di misura che mira ad evitare la presenza di soggetti condannati, anche in via non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, all'interno di organi amministrativi cui sono affidati poteri decisionali.

La situazione impeditiva viene meno ove, per il medesimo reato, venga pronunciata una sentenza di assoluzione, anche non definitiva.

Le strutture competenti pertanto, all'adozione del provvedimento, devono verificare l'insussistenza di precedenti penali mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante autocertificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013:

- a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- b) all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Tale dichiarazione è stata richiesta a tutti i membri delle commissioni di esame delle gare esperite nel corso del 2019, del 2020 e verrà richiesta anche nel 2021

- **Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "Whistleblower") - Misura di segnalazione e protezione.**

Una misura innovativa finalizzata a favorire la denuncia di condotte illecite, prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012 è la tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito, il cosiddetto *whistleblower*.

In particolare al dipendente che effettua segnalazioni di illecito:

- sarà garantita la tutela dell'anonimato;
- la denuncia sarà esclusa dal diritto di accesso, salve le ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 dell'art. 54 bis D.Lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di conoscere l'identità del denunciante;
- saranno monitorate eventuali azioni discriminatorie nei suoi confronti.

Infatti Il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere:

- sanzionato;
- licenziato;
- sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per quanto riguarda la salvaguardia dell'anonimato, in caso di procedimento disciplinare l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato solo in caso di espresso consenso del segnalante o se è assolutamente necessaria per la difesa dell'incolpato.

Nel 2021 verrà redatta e approvata apposita procedura per la segnalazione di condotte illecite nell'ambito di SAAPA SpA.

- **Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

Al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, sono state adottate già nel 2019 e saranno ulteriormente rafforzate nel corso del 2020 tutte le misure necessarie a garantire la partecipazione dei dipendenti, sia alla redazione degli obiettivi del PTPCT sia alla segnalazione e correzione di comportamenti negativi o comunque elusivi delle azioni previste nel piano.

Dal 2019 si è continuato a far sì che fosse possibile:

- a) utilizzare le procedure per la raccolta dei reclami già in uso, ampliandola anche alle segnalazioni di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi e corruzione. Tutti i pazienti hanno possibilità di comunicare, sia in forma diretta tramite email (info@ospedalesettimo.it), sia in forma anonima attraverso la consegna di un documento cartaceo in reception eventuali disservizi e episodi di cattiva amministrazione o corruzione;
- b) partecipare alle iniziative formative e divulgative relative alla Trasparenza e alla Prevenzione della corruzione organizzate dai Soci pubblici di S.A.A.P.A. S.p.A. (ASL TO4, ASL Città di Torino e Comune di Settimo Torinese) nell'ambito delle azioni previste nei rispettivi PTPC;

- c) ottimizzare la cartellonistica atta a facilitare l'accesso ai servizi e a favorire la distribuzione di apposita documentazione al momento dell'accettazione del Paziente, e l'avvio di attività di comunicazione (nuovo Sito Web e canali Social) volti a rendere più trasparente l'attività svolta all'interno della struttura e più facile l'accesso e la conoscenza dei servizi;
- d) implementare le misure di sicurezza sanitaria in funzione delle misure normative finalizzate al contenimento del contagio del virus SARS- Cov 2 sempre nell'ottica di rendere massimamente sicuro l'accesso, ma soprattutto la permanenza dei degenti nell'edificio.

Si segnala che tutte le misure sopraelencate, sono state attivate nel rispetto delle vigenti normative in materia di Privacy.

- **Misure ulteriori per la riduzione del rischio.**

Al fine di ridurre il rischio di corruzione, sono state predisposte negli anni passati, le seguenti procedure:

- a) verifiche sulla puntuale osservazione dei regolamenti aziendali e sull'attuazione delle misure già individuate;
- b) report semestrali delle procedure utilizzate per l'acquisizione di beni, lavori e servizi riportanti le ditte affidatarie e l'indicazione dei relativi importi;
- c) verifica mensile sui tassi di occupazione dei posti letto e sui volumi di attività delle prestazioni in libera professione;
- d) verifica e aggiornamento del tariffario delle prestazioni specialistiche svolte da personale intra moenia e da personale esterno;
- e) adozione di modulistica per la dichiarazione pubblica di interessi da far compilare a tutti i dirigenti (sanitari e amministrativi).

IV. MONITORAGGIO DEL PIANO

Al fine di ridurre il rischio di corruzione, saranno predisposte, a partire dal 2021, le seguenti ulteriori procedure:

- a) report semestrali delle procedure utilizzate per l'acquisizione di beni, lavori e servizi riportanti le ditte affidatarie e l'indicazione dei relativi importi;
- b) verifica mensile relativa ai tassi di occupazione dei posti letto e sui volumi di attività delle prestazioni in libera professione.

Conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida ANAC, la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni dei dipendenti, sono stati attribuiti all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV o OdV nel caso di specie), i cui riferimenti sono indicati chiaramente nella sezione del sito web "società trasparente".

V. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Tutto il personale della Società, o ad essa legato da vincolo contrattuale a prescindere dal legame giuslavoristico, è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento quando opera come soggetto appartenente alla stessa.

Pertanto, le violazioni delle Misure di Prevenzione previste rientrano tra le condotte sanzionabili ai sensi del CCNL applicabile al personale della Società o del diverso legame contrattuale esistente.

Si ritiene opportuno qui sottolineare che solo il RPCT ha la responsabilità di presentare eventuali casi di illeciti in materia di anticorruzione agli organi / funzioni aziendali competenti che provvedono alla valutazione del provvedimento sanzionatorio adeguato.

In particolare, ai sensi dell'art 1, co. 7, l. 190/2012, il RPCT, come esposto in precedenza, segnala all'organo di indirizzo e all'OIV (OdV) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

*_*_*

Per quanto concerne, invece, il regime di responsabilità del RPCT si ricorda che, l'allegato 3 al PNA 2019 "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)" richiama quanto segue: *"A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In*

particolare, l'articolo 12 stabilisce che in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. L'articolo 14 stabilisce altresì che, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

SEZIONE SECONDA

VI. LA TRASPARENZA

Premessa

La presente sezione riporta le attività previste per S.A.A.P.A. SpA, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Per la predisposizione del documento si è tenuto conto di quanto indicato nella Deliberazione n. 50/2013 dell'A.N.AC. (ex Civit) ad oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e nella Deliberazione n. 1310/2016 dell'A.N.AC. ad oggetto "Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016".

Ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016, il principio di trasparenza viene inteso come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La modalità principale attraverso cui garantire l'applicazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 33/2013 e 97/2016, si sostanzia nella pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione e i servizi prestati allo scopo di favorire un rapporto diretto tra la Società a controllo pubblico ed il cittadino.

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali» (si seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti si provveda a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Per quanto riguarda S.A.A.P.A. non si è contravvenuto a tale disposizione, in quanto il Responsabile della Protezione dei Dati è organo esterno all'Ente.

1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Il rispetto del principio della Trasparenza rappresenta un elemento fondamentale per il corretto esercizio e somministrazione dei servizi socio sanitari e assistenziali che rappresentano la ragione sociale di SAAPA SpA e che hanno, per loro natura, al centro il rapporto tra l'organizzazione del servizio e i bisogni di assistenza e cura della persona.

Oltre agli obblighi discendenti dal D. Lgs. 150/2009 prima, e dal D. Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs 97/2016 poi, la Società intende, compatibilmente con le proprie caratteristiche dimensionali ed organizzative, nonché con le risorse finanziarie disponibili, confermare il proposito di promuovere ogni iniziativa volta a potenziare i canali di comunicazione e informazione con la popolazione residente sul territorio di riferimento dei Soci pubblici (ASL TO4, ASL Città di Torino, Comune di Settimo Torinese), con le famiglie e i cittadini interessati ai servizi erogati, e ad ampliare per tutti le possibilità di accesso all'informazione.

Nel corso del triennio 2021/2023, le priorità in tema di perseguimento e rafforzamento dei principi di trasparenza ed integrità verranno tradotti in specifici obiettivi gestionali da assegnare ai vari responsabili operanti in SAAPA, affinché i servizi e gli uffici, che gli stessi presiedono, elaborino con chiarezza report relativi all'attività svolta e documenti di programmazione relativi alla qualità e quantità delle attività previste. Particolare attenzione verrà posta anche agli strumenti di comunicazione (sito web e canali social), la cui implementazione concorrerà a garantire massima trasparenza alle iniziative, alle attività, ai processi.

La Società è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

In particolare, la Società è tenuta:

- alla pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013;
- alla realizzazione ed aggiornamento della sezione "Società trasparente" nel proprio sito internet;
- alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;

- all'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini (c.d. accesso civico semplice e generalizzato) di cui all'art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

2. Ruoli e responsabilità

Il RPCT:

- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il Responsabile per la trasparenza adotta, altresì, misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza con cadenza periodica (oltre che "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione.

Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo.

Si rivolge ai Responsabili degli uffici che hanno la responsabilità di individuare i contenuti richiesti dalla disciplina della trasparenza.

La Società, per il tramite del RPCT, fornisce disposizioni affinché i dati siano pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Alla corretta attuazione della trasparenza, concorrono il RPCT e tutti gli uffici della Società ed i relativi Responsabili/Dirigenti, come indicati nelle misure di trasparenza allegate al presente documento (all. 4) che riportano – in apposite sezioni - i responsabili della comunicazione e i responsabili della comunicazione dei dati con i relativi tempi di esecuzione.

Il RPCT svolge il controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e delle iniziative connesse riferendo all'OIV (OdV, nel caso di specie) e all'Amministratore Unico eventuali inadempimenti e ritardi.

3. Obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni

Gli adempimenti degli obblighi previsti dal D.Lgs n.33/2013 sono curati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza a cui compete la definizione delle misure, dei modi e delle iniziative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

La pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web di SAAPA, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.

In particolare l'attuazione del principio di trasparenza è garantito mediante la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale delle seguenti informazioni:

- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione incluso il programma triennale della trasparenza e delle relative informazioni in esso previste (Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.);
- procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;
- bilanci e conti consuntivi, indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché dei costi unitari di produzione dei servizi erogati ai cittadini.
- informazioni di attuazione dei protocolli di legalità o delle regole di integrità indicate nel presente piano al comma 17 art. 1 L. 190/201;
- pubblicazione sull'albo pretorio online degli atti deliberativi e delle determinazioni aziendali ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e secondo le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" del Garante Privacy (Deliberazione n. 88 del 2 marzo 2011).
- concorsi e prove selettive per assunzioni del personale.

Inoltre sono pubblicati in ottemperanza all'art. 23 del Dlgs 33 del 2013, come livello essenziale di trasparenza, dell'attività amministrativa i seguenti procedimenti:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- b) accordi stipulati dalla Società con soggetti privati o con amministrazioni pubbliche.

4. La trasparenza e la sezione del sito internet “Società trasparente”

La Società ha regolarmente costituito sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Società trasparente” dove vengono pubblicati i dati richiesti dal D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche, strutturato secondo le previsioni del medesimo decreto legislativo e dai relativi allegati. Per i contenuti da pubblicare³ si fa altresì riferimento alla tabella allegata alle “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

Il sito internet è strutturato secondo il seguente menù di navigazione:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Performance
- Enti controllati
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione del patrimonio
- Controlli e rilievi sull’amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti
- Informazioni ambientali
- Altri contenuti

³ Gli obblighi di pubblicazione previsti per le Pubbliche Amministrazioni valgono nei confronti delle altre realtà, laddove compatibili. La definizione della stessa compatibilità è stata definita dall’ANAC stessa con l’allegato alla Determinazione n. 1364/2017.

indicando i casi di eventuale non applicabilità per mancanza di atti/dati nell'anno.

I relativi obblighi di trasparenza, i tempi di attuazione e i diversi responsabili, come anzidetto, della pubblicazione sono indicati nell'allegato 4 "misure di trasparenza" del presente documento.

- **DATI ULTERIORI**

Sul portale istituzionale di SAAPA SpA, oltre ai dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente, sono presenti informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per consentire al cittadino ed a tutti gli stakeholders una maggiore conoscenza dell'attività svolta dall'ente

Tali informazioni dovranno essere, con regolarità, periodicamente riviste, completate ed aggiornate a cura dei servizi ed uffici competenti.

5. Accesso civico a dati e documenti

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in "amministrazione trasparenza" documenti, informazioni e dati corrisponde "il diritto di chiunque" di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla.

L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al titolare del potere sostitutivo (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990).

L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di "accedere" ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013.

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.

L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”. In tale ambito l'ANAC, con deliberazione n. 1309/2016, “considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso”, suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, “anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”.

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di “disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato”. In sostanza, si tratterebbe di: individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

Inoltre l'Autorità propone il “registro delle richieste di accesso presentate” da istituire presso ogni amministrazione. S.A.A.P.A. si è dotata del registro consigliato dall'ANAC.

Tenendo conto che il tipo di struttura tratta dei dati particolarmente sensibili, e tutte le richieste presentate dovranno essere corredate da valide motivazioni e i richiedenti dovranno inoltre dimostrare di avere titolo a richiederle. Tutte le richieste di accesso agli atti, verranno attentamente vagliate e acetate solo se rispettano tutti i requisiti necessari.

L'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione non sia stata effettuata, o di dati ulteriori rispetto a quelli pubblicati.

In qualità di soggetto rientrante tra gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013, tale forma di accesso è applicabile anche nei confronti della Società con il criterio di compatibilità definito dalla stessa ANAC con apposite Linee guida. Tale diritto è comunque soggetto ai limiti ed esclusioni indicati agli artt. 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 33/2013.

Pertanto, l'accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale. La legge distingue due forme di accesso:

Accesso civico semplice

Le richieste di accesso civico semplice riguardano l'accesso a dati, documenti o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, come sopra richiamati. In tal senso, la Società si attiene a quanto definito dall'ANAC con delibera n. 1134/2017 (e relativo allegato).

Accesso civico generalizzato

Le richieste di accesso civico generalizzato riguardano l'accesso a dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli già pubblicati, laddove ne sussista il presupposto giuridico.

*_*_*_*

Le richieste di accesso civico semplice e generalizzato possono essere presentate via mail con destinatario S.A.A.P.A. SPA, ai seguenti recapiti:

- email ordinaria: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
- tramite raccomandata a/r all'indirizzo della Società: Via S. Cristina, 3, 10036 Settimo T.se (TO).

in alternativa, possono essere consegnate di persona all'ufficio Direzione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 o dalle 14:30 alle 17:00 mediante compilazione del modulo, reso disponibile nella relativa sezione del sito della Società.

Il modulo deve essere compilato con l'indicazione precisa dei dati non pubblicati ai sensi della normativa in materia di trasparenza a cui si richiede l'accesso, ovvero dei dati ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione a cui si richiede di accedere.

È necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e le date di riferimento e quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto.

Il modulo compilato deve essere sottoscritto con firma autografa, scannerizzato (ove non inviato per posta ordinaria) allegandovi copia del documento di identità.

La Società, entro trenta giorni dalla richiesta– ove ne sussista il presupposto giuridico – pubblica sul sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica a quest'ultimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, la Fondazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardi, omissioni o assenza di risposte, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo nella figura dell'Amministratore Unico, utilizzando i medesimi recapiti.

L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: *“Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”*. L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

Per quanto riguarda la procedura di accesso civico generalizzato, la Società si attiene alle disposizioni indicate nello stesso art. 5 ed a quelle delle Linee guida ANAC FOIA (delibera 1309 /2016).

L'accesso generalizzato può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;

- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso anche nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

È altresì previsto un registro degli accessi.

Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche, ad esempio, l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come riformato dal D.Lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini (accesso generalizzato).

Il legislatore ha dunque previsto precisi limiti a tale "accesso generalizzato" (di cui al capitolo precedente) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti, occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate, che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali, non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

6. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di trasparenza

L'inadempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente⁴ costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

VII. REPORTING E FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, assume carattere prioritario e permanente l'analisi dei dati presenti e prodotti nell'ambito di SAAPA, la presenza di dati sensibili, la verifica dei flussi di dati da pubblicare sul Sito della Società in modo ricorrente. A tale scopo sarà necessario a:

- censire i dati esistenti;
- approfondire ed eventualmente rielaborare le informazioni prodotte dall'attività corrente e reperire gli eventuali dati mancanti.

*_*_*_*

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In tale ambito riferisce periodicamente all'Amministratore Unico sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito.

In generale il RPCT informa l'Amministratore Unico e gli organi di controllo della Società in merito ad eventuali problematiche ritenute significative ed emerse nello svolgimento delle proprie attività.

Conclusioni

Si dà atto che, fin dal 2017, la società S.A.A.P.A. s.p.a. si è dotata di un Piano Anticorruzione e Trasparenza e conseguentemente si è posta in essere una serie di verifiche e controlli in esso contenuti. Il problema della scarsità di personale amministrativo, il notevole impegno posto in essere per la realizzazione di affidamenti di discreta consistenza, ha però fortemente limitato la piena attuazione e, soprattutto, la formazione del personale. Nonostante ciò, ci si è impegnati affinché ci fosse un controllo costante e preciso in riferimento alle varie aree di rischio e fosse garantita la pubblicazione di tutti i dati più significativi dell'attività svolta.

⁴ Artt. 46 e 46 D.Lgs. 33/2013.

Proprio in virtù delle difficoltà sopra citate, ed a fronte di quelle sopraggiunte nel corso del 2020, si è deciso di mantenere invariata la mappatura del rischio e le relative tabelle allegate (allegati da 1 a 4) già ricomprese nel Piano 2019/2021, prevedendo invece che, per l'anno 2021, si avvierà un processo di aggiornamento delle stesse alla luce delle più recenti indicazioni metodologiche fornite dall'ANAC e che, conseguentemente, si intensificherà l'attività di controllo e monitoraggio dei procedimenti in esso previsti con un maggior coinvolgimento del personale, nonché un'implementazione dei controlli anche sugli aspetti minori della tematica.